

Oggetto: Fondo Sanitario Integrativo del gruppo Intesa Sanpaolo  
Diffida: esodati addebito quota aziendale - rispetto dell'accordo sindacale del 22-08-2008

Faccio riferimento alla lettera del 27 settembre 2011 avente per oggetto "Fondo Sanitario del Gruppo Intesa Sanpaolo - Ristoro delle maggiori contribuzioni a carico dell'iscritto" a firma Intesa Sanpaolo nella qualità di Capogruppo (il documento non riporta nessuna firma grafica), in particolare all'ultimo periodo di tale lettera che così recita:

*"Con l'occasione le ricordiamo altresì che la Sua iscrizione al Fondo Sanitario resta confermata, alle condizioni di contribuzione in essere per il personale in servizio, per il periodo di permanenza previsto dall'Accordo sul Fondo di solidarietà; pertanto, qualora per effetto delle modifiche legislative introdotte con DL 78/2010 si venga a determinare un differimento nell'accesso al trattamento pensionistico oltre l'ultimo anno solare di permanenza nel Fondo di solidarietà in allora previsto, per il periodo successivo verrà posto a Suo carico il pagamento dell'intero contributo dovuto al "Fondo Sanitario" (quota a carico lavoratore e quota a carico dell'Azienda), fino alla maturazione del requisito pensionistico".*

Avendo presente invece quanto la Direzione Centrale Personale dell'Intesa Sanpaolo mi aveva comunicato con la lettera del 30 novembre 2009 di risoluzione del rapporto di lavoro, a seguito mia adesione alla pubblica offerta di cui all'accordo con le OO.SS. del 22-7-2008, non posso non rilevare una grossolana incongruenza per quanto riguarda il periodo di copertura dell'assistenza sanitaria e della relativa contribuzione. Infatti in tale lettera di risoluzione al terzultimo capoverso si legge:

*"Per completezza le comunichiamo, infine, che la Società in attuazione di quanto previsto dagli artt. 11 e 14 dell'accordo già citato (n.d.s. accordo 22-8-2008) Le riconoscerà fino alla fine del mese precedente a quello di decorrenza della percezione della pensione A.G.O.:*

*\* in quanto risulti già iscritto/a a casse aziendali di assistenza sanitaria integrativa, il mantenimento dell'iscrizione alle stesse condizioni di contribuzioni in essere per il personale in servizio;*

*\* le stesse condizioni bancarie e creditizie agevolate in essere, tempo per tempo, a favore del personale in servizio."*

Per avere un quadro della vicenda per quanto più possibile aderente alla realtà, considerato che l'Azienda ha completamente ignorato quanto sopra, appare opportuno richiamare l'attenzione sull'art. 11 del citato accordo che, onde evitare equivoci, si trascrive integralmente:

*"al personale che confluisca nel Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni in forma rateale, sarà assicurato, in quanto già iscritto alla cassa aziendale di assistenza sanitaria integrativa o beneficiario di polizza assicurativa di assistenza sanitaria, il mantenimento dell'iscrizione dell'assicurazione fino al mese precedente a quello in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione dall'A.G.O. ovvero di altre forme di previdenza di base alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda) in essere per il personale in servizio, con esclusione della contribuzione aziendale di cui al primo alinea del secondo dell'articolo 10 della Cassa Assistenza del Sanpaolo Imi".*

Quindi, all'esodato dovrà essere mantenuta la copertura dell'Assistenza Sanitaria e la relativa contribuzione alle stesse condizioni del personale in servizio fino al "mese precedente in cui l'interessato percepirà il trattamento pensionistico dall'A.G.O." e non vedo condizioni di sorta.

In tale ambito apprendo poi che alcuni consiglieri di Amministrazione del Fondo sanitario integrativo (peraltro di estrazione sindacale), a specifiche domande di colleghi esodati, hanno confermato quanto la Banca ha comunicato il 27-09-2011 e cioè che il Fondo Sanitario procederà con l'addebito all'interessato della quota aziendale (900 euro), per il periodo che va dalla fine anno solare della vecchia finestra (che corrisponde al termine del periodo del Fondo di solidarietà) alla nuova finestra (quella mobile) più aspettativa di vita. Rilevo ancora che in una teorica e perversa linea di economicità per l'esodato, tali Consiglieri presentano come un indubbio vantaggio la contribuzione dell'1%, come per gli iscritti in servizio, più 900 euro di competenza dell'Azienda se rapportate al 3% sulla pensione che avrebbero pagato qualora in quiescenza (ovviamente se non ci fossero state le nuove norme). Tralascio il virtuosismo procedurale in caso di necessità di assistenza diretta nel periodo conteso, ed esprimo molte perplessità sull'aspetto contabile che pare andrebbe differito al momento della pensione. La benevolenza a volte non ha limiti.

La perplessità e la incredulità su tutta la questione raggiungono poi l'apice quando si scopre che il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Sanitario è il dottor Francesco Micheli, cioè il creatore e firmatario degli accordi di esodo del 2007 e 2008. Non voglio pensare che sia stato proprio il Presidente, per risparmiare pochi euro a danno degli esodati, ad impartire tali disposizioni, con un ossequio di tutti i consiglieri, anche se il dubbio è molto forte. Mi domando come è possibile che le rappresentanze sindacali componenti del Consiglio di amministrazione non abbiano sollevato alcuna obiezione, o meglio come è possibile che nessun Consigliere si sia sentito in dovere di opporsi a tale modo di procedere? Gli articoli dell'accordo su richiamato e la lettera di risoluzione del rapporto di lavoro appaiono chiarissimi e ribadisco senza alcuna condizione.

Mi risulta oltremodo difficile ritenere che la comunicazione del 27-09-2011 sia frutto di un errore o svista. La circostanza che Francesco Micheli è Chief Operating Officer della Banca e Presidente del C.d.A del Fondo Sanitario, dovrebbero far escludere qualsiasi possibilità di errore.

Conseguentemente la comunicazioni in argomento è, salvo smentita, da ricondurre ad una volontà ben precisa, indipendentemente dagli accordi sottoscritti, in una logica, non vedo altre motivazioni, solo di risparmio economico aziendale.

Qualora infine la Banca Intesa Sanpaolo e il Fondo Sanitario Integrativo del gruppo agiscano in ottemperanza di delibere del C.d.A., accordi sindacali, decisioni dei responsabili o altro, si prega di voler fornirmi i relativi documenti. Nel caso in cui tali documenti non siano divulgabili si prega di voler indicarmi i riferimenti normativi che ne vietano la diffusione.

Pertanto alla luce di quanto su descritto:

**Vi invito a :**

- \* **rispettare quanto stabilito con l'accordo del 22-8-2008 e comunicatomi con lettera del 30 novembre 2009 di risoluzione del rapporto di lavoro;**
- \* **mantenere in essere le prestazioni sanitarie e le contribuzioni previste per il personale in servizio fino al percepimento dell'assegno A.G.O.**

**Vi diffido a:**

**addebitarmi la quota aziendale dovuta per l'assistenza sanitaria, per il periodo oltre il termine di permanenza nel Fondo di Solidarietà e fino al percepimento dell'assegno A.G.O..**

Rimango in attesa di ricevere la revoca formale della comunicazione del 27 settembre 2011 per la parte relativa al minacciato addebito della quota aziendale nell'ambito dell'Assistenza Sanitaria (ultimo periodo della lettera).

Distinti saluti.

Roma, 31 gennaio 2013